



COMUNE DI RAIANO
Provincia dell'Aquila

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

DOCUMENTO DI RISPOSTA AI PARERI PERVENUTI

n. Oss.	PROPONENTE
1	AGENZIA REGIONALE DI TUTELA DELL'AMBIENTE - ARTA ABRUZZO
2	REGIONE ABRUZZO. DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
3	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - AUSL
4	RETE FERRIVIA ITALIANA - RFI
5	MINISTERO DELLA CULTURA. DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO
6	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE
7	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E STRADE

1. AGENZIA REGIONALE DI TUTELA DELL'AMBIENTE - ARTA ABRUZZO

In relazione alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., esaminata la documentazione trasmessa, si esprime parere di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ma si segnala che il Piano proposto necessita di essere riesaminato alla luce delle valutazioni di merito riportate nel parere allegato.

- 1 Il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori si discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente, è espressamente previsto dall'art. 2, comma 3 della L.R. 23/2007, in attuazione della L. 447/95.
Nel caso in cui non sia possibile rispettare il suddetto divieto, la D.G.R. 770/P/2011 prevede che il Comune competente adotti un Piano di Risanamento Acustico entro 12 mesi dall'approvazione della classificazione acustica del territorio.
Non viene chiarito lo stato di attuazione della classificazione acustica per i Comuni confinanti, con cui occorre che il PCA in oggetto risulti coerente.
- 2 L'UTR rappresenta l'unità territoriale minima alla base della classificazione, per questo si richiede che le UTR siano omogenee tra loro e che a ciascuna di esse venga assegnata una sola Classe (di prassi, vengono utilizzate le sezioni censuarie).
L'individuazione di sole 2 UTR per lo "stato di fatto" e 3 per lo stato di progetto appare troppo semplificatoria (e concettualmente errata), tanto da portare all'individuazione all'interno della stessa UTR di classi diverse e addirittura "discontinue".
- 3 La D.G.R. chiarisce inoltre che le aree ospedaliere e scolastiche, comprensive delle loro pertinenze, vengono classificate in Classe I se costituiscono insediamento a sé stante; se inserite in altri insediamenti maggiori, rientreranno nella Classe attribuita al complesso.
Si rileva la totale mancanza di rilievi fonometrici, utili nella determinazione del clima acustico esistente, in particolare presso i recettori sensibili.
In merito a parchi nazionali e regionali e aree di particolare interesse ambientale, la D.G.R. prevede la classificazione in Classe I per le porzioni di cui si intenda salvaguardarne l'uso prettamente naturalistico.
Non è motivato il perché viene assegnata la Classe II al SIC "Gole di San Venanzio".
- 4 Le Classi II, III e IV (classi intermedie) sono state attribuite con il metodo qualitativo secondo criteri in linea di massima conformi alla Tabella A della D.G.R. 770/P/2011.
- 5 Tenuto conto di quanto già evidenziato per la definizione delle UTR, per le infrastrutture viarie non risulta totalmente rispettato quanto previsto dal paragrafo 2.4.1 della D.G.R.
- 6 Fatte salve le riserve sopra espresse, lo "stato di progetto" risultante comporta necessariamente la previsione di Piani di Risanamento Acustico da adottarsi entro 12 mesi dall'approvazione della classificazione acustica del territorio.
Tali Piani non potranno prescindere da una preventiva fase di monitoraggio attraverso una puntuale campagna di rilievi fonometrici.

Risposta: in merito al parere espresso si provvede a integrare la documentazione nel modo di seguito esplicitato:

1. Dal sito web della Regione non risulta vi siano piani di classificazione acustica approvati, relativamente ai comuni contermini (<https://www.regione.abruzzo.it/pcia-piano-comunale-inquinamento-acustico?page=2>).
2. Si segnala che il comune di Raiano non dispone delle informazioni necessarie per effettuare una valutazione di tipo "parametrico"; si evidenzia inoltre che l'analisi richiesta, che dovrebbe essere effettuata sulla base delle sezioni di censimento trova spesso scarsa corrispondenza rispetto alla zonizzazione di PRG e tale discrepanza determina significative difficoltà applicative. Per tale ragione si è deciso di impostare la classificazione acustica a partire dalla zonizzazione di PRG, in modo da avere esatta corrispondenza tra classi acustiche a zone urbanistiche.
3. Il Piano di Classificazione Acustica del comune di Raiano è stato impostato a partire dalla macro-classificazione del territorio comunale (che ha portato alla distinzione tra territorio urbanizzato, urbanizzabile e territorio rurale); successivamente, per via diretta, sono state assegnate le altre classi tenendo conto delle classi urbanistiche di riferimento (zone omogenee), le attività insediate, la presenza di ricettori sensibili e la vicinanza o meno da particolari fonti di inquinamento sonoro.

Tale metodologia è descritta nella relazione illustrativa ed esemplificata, attraverso schematizzazioni grafiche, negli allegati alla medesima relazione, a cui si rimanda per una consultazione più approfondita.

4. Si segnala che, in accoglimento al parere del DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI, si è provveduto ad assegnare la classe acustica I all'area SIC presente nel territorio comunale.
5. Si rimanda alla risposta all'osservazione n.3
6. Si prende atto del parere.

2. REGIONE ABRUZZO. DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

[...]

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza di questo Ufficio, fatti salvi i nulla osta e pareri necessari, si fa presente quanto segue:

- relativamente alla classificazione acustica del territorio comunale di Raiano, si rileva che la stessa è stata effettuata sulla base del “metodo qualitativo”. Si ricorda che questo metodo può essere applicato in alternativa al “metodo parametrico” limitatamente per quei Comuni con una popolazione inferiore a 2.500 abitanti, così come previsto al punto 2.3.2 della D.G.R. n. 770/P del 14/11/2011. Dall’ultimo censimento sembra che la popolazione del Comune di Raiano superi detto limite;
- in riferimento all’area SIC “IT7110096 - Gole di San Venanzio” il Comune di Raiano ha assegnato classe acustica II all’intera area, mentre la D.G.R. n.770/P del 14/11/2011, punto 2.2 - CLASSE I - ultimo capoverso, prevede che le aree di particolare interesse ambientale vengano classificate in classe I, per le porzioni di cui si intenda salvaguardarne l’uso prettamente naturalistico. Considerato che l’area SIC è contenuta all’interno della riserva naturale, si consiglia di valutare per essa l’assegnazione della classe I.

Il Comune assicurerà, attraverso l’attività di monitoraggio, il controllo degli impatti significativi sull’ambiente nel rispetto della Pianificazione Acustico oggetto del presente procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS.

Si rimanda al Comune di Raiano (AQ), in qualità di Autorità Competente, l’adozione del Parere motivato alla luce dei contenuti della presente nota e delle eventuali ulteriori comunicazioni da parte dei Soggetti con Competenza Ambientale individuati nell’ambito del presente procedimento.

Risposta: rispetto al primo punto si segnala che il comune di Raiano non dispone delle informazioni necessarie per effettuare una valutazione di tipo “parametrico”; si evidenzia inoltre che l’analisi richiesta, effettuata sulla base delle sezioni di censimento, trova spesso, scarsa corrispondenza rispetto alla zonizzazione di PRG e tale discrepanza determina difficoltà applicative. Per tale ragione si è deciso di impostare la classificazione acustica a partire dalla zonizzazione di PRG, in modo da avere esatta corrispondenza tra classi acustiche a zone urbanistiche.

Relativamente al secondo punto si prende atto del parere e si provvede a modificare la classificazione assegnando all’area del SIC, la classe acustica I.

3. AUSL

In relazione alla richiesta di verifica di cui all'oggetto, esaminata la documentazione da voi trasmessa in data 19.12.2022 prot. 11611 e pervenuta allo scrivente Servizio in data 21/12/2022 ns. prot. n. 0229934/22 si ritiene condivisibile la decisione di **Non Assoggettabilità alla Procedura di VAS**.

Tuttavia, dall'analisi della documentazione, risultano necessarie alcune precisazioni:

- negli elaborati in allegato alla relazione tecnica, si evidenziavano alcune criticità rispetto ad insediamenti/infrastrutture ricadenti in zone di confine con assegnazione in Classi di appartenenza che differiscono per più di 5 dBA; tali criticità dovranno essere oggetto di valutazione attraverso rilievi fonometrici ed eventualmente attraverso la predisposizione di piani di risanamento acustico (es. i salti di classe a ridosso delle infrastrutture viarie, in prossimità del plesso scolastico, del cimitero ..);
- dall'elaborato tecnico non si evince la classificazione acustica dei Comuni confinanti per una valutazione di coerenza con il PCA proposto;
- a pag. 8 del Rapporto Preliminare, relativamente all'area SIC "IT7110096 Gole di San Venanzio, si propone come classe acustica la II; motivare tale scelta in riferimento a quanto indicato nell'ALL. 4 della DGR 770/P del 14/11/11, relativo ai criteri per la classificazione acustica del territorio comunale, che alle aree di interesse naturalistico attribuisce la classe acustica I.

Risposta: in merito al punto 1 si condivide la necessità di effettuare, in sede di progettazione esecutiva, per le aree indicate nella relazione come potenziali criticità, opportuni rilievi fonometrici.

In merito al punto 2 si provvede a integrare il Piano di Classificazione acustica anche con la valutazione rispetto ai comuni confinanti mentre per quanto riguarda il punto 3 si segnala che, in accoglimento al parere del DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI, si è provveduto ad assegnare la classe acustica I all'area SIC presente nel territorio comunale.

4. RFI

1. Il piano di zonizzazione acustica comunale è stato redatto su cartografia non aggiornata.
2. L'area occupata dall'infrastruttura ferroviaria e le aree ad essa prospicienti sono identificate con la Classe III - "*Aree di tipo Misto*", pertanto non sono conformi a quanto indicato nella tabella A, Classe IV - "*Aree di intensa attività umana*" del D.P.C.M. 14/11/1997: "*CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie*".

Si ritiene quindi necessario classificare la fascia a cavallo dell'infrastruttura ferroviaria con la Classe IV, come indicato nel decreto.

3. Con riferimento alle **aree di espansione residenziale** e, in linea generale, alle **nuove costruzioni**, si segnala che per gli edifici e le aree edificati dopo l'emanazione del D.P.R. n. 459/1998, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 459/1998, è competenza del titolare della concessione edilizia il rispetto dei limiti di immissione acustica previsti dalla zonizzazione acustica comunale vigenti al momento della realizzazione dei manufatti e il rispetto dei limiti di immissione acustica definiti dal D.P.R. n. 459/1998 all'interno della fascia di pertinenza ferroviaria (fino a 250 m dal binario più esterno, su ciascun lato della ferrovia).

Si rammenta inoltre che per i **fabbricati da realizzare in prossimità di una linea ferroviaria**, la legge quadro n. 447/1995 (art. 8, comma 3) fin dal 1995 pone a carico del Richiedente (proprietario o committente) l'obbligo di produrre al Comune una "valutazione previsionale del clima acustico" nell'area interessata dall'intervento edilizio. In tale documento il Richiedente deve altresì indicare gli eventuali interventi mitigativi che adotterà, a sua cura e spese, sul nuovo fabbricato, al fine di garantire il rispetto dei limiti di immissione del D.P.R. n. 459/1998 (visto che l'edificio ricade nella fascia di pertinenza ferroviaria) e del D.P.C.M. 14/11/1997 (norma che definisce i limiti della zonizzazione acustica comunale).

Tali obblighi vanno estesi anche alle **soprelevazioni**, agli **ampliamenti** e ai **cambi di destinazione d'uso** di fabbricati esistenti, interventi che, laddove ricadano nella fascia di rispetto di cui all'art. 49 del D.P.R. n. 753/1980 (30 m dalla rotaia più vicina), possono essere autorizzati dal Comune solo a valle di un preliminare provvedimento di autorizzazione emesso, ai sensi dell'art. 60 del citato decreto, dalle Ferrovie dello Stato, soggetto titolare del vincolo.

4. Per le aree di nuova edificazione che subiranno una **variazione di classe acustica**, e che ricadono all'interno delle fasce di pertinenza acustica ferroviaria, è a carico del titolare della concessione edilizia garantire il rispetto dei limiti di immissione acustica definiti dalla zonizzazione acustica comunale e dal D.P.R. n. 459/1998.
5. Nella documentazione trasmessa sono presenti **aree di potenziale conflitto acustico**, ossia aree, anche appartenenti a comuni confinanti, che presentano scostamenti superiori ai 5 dB(A) tra i valori limite dei livelli sonori equivalenti.

Pertanto, spetta al Comune prevedere, a propria cura e spese, piani di risanamento acustico ai sensi della Legge n. 447/1995. Inoltre, non si ha evidenza, che il rispetto di quanto sopra sia stato verificato rispetto alla zonizzazione acustica dei comuni limitrofi (Legge n. 447/1995, art. 4, comma 1, lett. a).

Risposta: in Merito ai 5 punti:

1. L'aggiornamento della CTR non risulta sia di competenza del comune ma della Regione
2. Si provvede a modificare la classe acustica come richiesto
- 3, 4, 5. Si prende atto dei pareri espressi.

5. MINISTERO DELLA CULTURA. DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE
ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

[...]

questa Soprintendenza, per tutto quanto sopra espresso e considerato, per quanto di propria competenza, ritiene che il "Piano comunale di classificazione acustica" così come descritto e rappresentato nella documentazione trasmessa possa non essere assoggettato a VAS.

In considerazione tuttavia degli effetti indiretti futuri che le classificazioni di piano potrebbero avere sul territorio tutelato ai sensi della parte III e sui beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., come meglio argomentato in premessa, questo Ufficio si riserva di esprimere le proprie valutazioni di competenza, previste da legge, sui futuri strumenti attuativi in recepimento degli input del piano in esame e delle successive fasi di verifica (quali i piani di risanamento acustico e ogni altro strumento di pianificazione del territorio, ivi comprese le varianti agli strumenti urbanistici vigenti) nonché sulla compatibilità dei singoli interventi di volta in volta proposti nell'ambito delle specifiche istanze di rilascio di autorizzazioni/pareri ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (per quanto attiene rispettivamente alla tutela paesaggistica e monumentale) e ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (per quanto attiene alla tutela archeologica nel caso di interventi di pubblica utilità e di opere pubbliche). Si precisa inoltre che le valutazioni in merito a eventuali fenomeni di degrado causati da sollecitazioni di tipo sonoro sui beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 nel territorio comunale saranno effettuate di volta in volta con riferimento alle specifiche caratteristiche e condizioni di conservazione del bene in esame.

Risposta: si prende atto del parere espresso.

6. AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO PREVENZIONE
DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 11611 del 19.12.2022, pervenuta da codesto Comune e acquisita agli atti in data 27.12.2022 con il prot. n. 542791, si comunica che lo scrivente Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile (APC001) non riveste il ruolo di *Autorità con Competenza Ambientale* - giusta circolare prot. n. 30766 del 18.12.2008 della competente Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo - e non ha competenze rispetto al rilascio di pareri, determinazioni o atti di assenso in relazione al procedimento in oggetto.

Occorre ribadire che fanno capo allo scrivente esclusivamente le competenze relative alle attività di Protezione Civile indicate dal nuovo Codice della Protezione Civile emanato con D. Lgs 1/2018 e recepite nell'atto di organizzazione dell'Agenzia regionale di protezione civile.

Risposta: si prende atto del parere espresso.

7. DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E STRADE

In riferimento alla Vostra protocollo nota protocollo 11611 del 19.12.2022 di pari oggetto, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo il 27/12/2022 con protocollo 0542791/22, lo scrivente ufficio comunica di non essere competente nella materia di cui trattasi.

Risposta: si prende atto del parere espresso.

GLI ELABORATI MODIFICATI IN ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE SONO EVIDENZIATI IN GIALLO:

- **Relazione tecnica**
- **Regolamento acustico**
- **Tavole della classificazione acustica, così suddivise:**
 - Tav. 1 – Stato di fatto (1 tavola in scala 1:5000)
 - Tav. 2 – Progetto (1 tavola in scala 1:5000)
 - Tav. 3 – Sintesi (1 tavola in scala 1:5000).
- **Rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS**